

Oggetto: Approvazione del regolamento del Corpo di Polizia Locale e contestuale istituzione del Corpo di Polizia Locale.

RELAZIONE

Onorevole Giunta,

L'organizzazione polizia locale del Comune di Corsico soffre da tempo di una anomalia che, anche se nella sostanza non incide più di tanto, nella forma viene letta, soprattutto dagli operatori di polizia locale, come una incomprensibile sottrazione di dignità.

L'anomalia in questione sta nella definizione di Servizio di polizia in luogo di Corpo di polizia, e questo per le ragioni che vado a precisare.

La legge 7 marzo 1986, n. 65, *legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*, ancor prima della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 *Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale*, prevede l'inquadramento in Corpo di polizia municipale dei servizi con almeno 7 addetti, conferendo alla figura apicale la qualifica di Comandante e lasciando alle strutture con meno di sette addetti la definizione di Servizio, con un Responsabile di servizio.

Per vicende che trovano origine e certo giustificazione nella storia meno recente della vita della polizia municipale o locale, della Città di Corsico, tale passaggio di "rango" non è mai stato affrontato. La condizione solitaria di Servizio in cui si trovano i nostri collaboratori in uniforme, rispetto alla generalità dei Comuni della Regione Lombardia, anche se nella sostanza non incide gran ché sulla vita operativa dell'organizzazione, nella quotidianità è percepita come una condizione ingiusta e immotivata.

Chi scrive, pur rappresentando nelle diverse sedi istituzionali " la polizia del comune di Corsico" non si può fregiare del titolo di Comandante, nonostante la sua qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e diretto superiore del Responsabile del Servizio.

Ritengo pure che la nostra Città meriti un Corpo di polizia, anche in considerazione dell'ormai affermato ruolo di capofila, non ultimo quello ricoperto nella Convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia, stipulata tra 15 enti diversi, comuni, provincia, associazioni di comuni.

Per questi motivi, rappresentando e condividendo le aspettative degli agenti ed ufficiali che ho l'onore di guidare, sono a chiedere a questa rispettabile Giunta di voler benevolmente accogliere la richiesta di Istituire il Corpo di polizia Locale della Città di Corsico in sostituzione del Servizio di Polizia Locale, approvando il regolamento del Corpo di Polizia Locale.

Tutto ciò considerato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visto il Regolamento del Corpo di Polizia Locale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto;

Dato atto che il Segretario Comunale ha prestato la propria assistenza giuridico - amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D. Lgs. 267/2000;

Con votazioni unanimi, legalmente espresse

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento del Corpo di Polizia Locale Regolamento del Corpo di Polizia Locale che è parte integrante della presente delibera;
2. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Regolamento del Corpo di Polizia Locale

INDICE

TITOLO I – ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1 – Corpo di Polizia Locale
- Art. 2 – Funzioni degli appartenenti al Corpo

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 3 – Organico del Corpo
- Art. 4 – Articolazione del Corpo
- Art. 5 – Articolazione territoriale del Corpo
- Art. 6 – Rapporto gerarchico
- Art. 7 – Attribuzioni del Comandante
- Art. 8 – Attribuzione del Vice Comandante
- Art. 9 – Attribuzione degli Ufficiali
- Art. 10 – Compiti degli Agenti
- Art. 11 – Qualifica degli appartenenti al corpo

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 12 – Modalità di accesso al Corpo
- Art. 13 – Formazione di base per Agenti
- Art. 14 – Qualificazione professionale per Ufficiali
- Art. 15 – Aggiornamento professionale

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

- Art. 16 – Uniforme di servizio
- Art. 17 – Gradi e distintivi
- Art. 18 – Armamento
- Art. 19 – Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 20 – Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 21 – Tessera di servizio

TITOLO V – SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

- Art. 22 – Finalità generali dei servizi
- Art. 23 – Servizi appiedati
- Art. 24 – Servizio a bordo di veicoli
- Art. 25 – Collegamento dei servizi
- Art. 26 – Servizi di pronto intervento
- Art. 27 – Centrale Operativa
- Art.28 - Servizi Interni
- Art.29 - Obbligo di intervento e rapporto
- Art. 30 – Ordine di servizio
- Art. 31 – Servizi di appartenenti al Corpo presso settori del comune
- Art. 32 - Servizi resi a privati
- Art.33 — Efficacia dei servizi del Corpo

TITOLO VI – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

- Art. 34 – Assegnazione e impiego del personale
- Art. 35 – Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- Art. 36 – Prolungamento del servizio
- Art. 37 – Mobilitazione del personale
- Art. 38 – Reperibilità degli appartenenti al Corpo
- Art. 39 – Missioni esterne al territorio comunale

TITOLO VII – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 40 – Norme generali: dovere
- Art. 41 – Cura dell’uniforme e della persona
- Art. 42 – Orario e posto di servizio
- Art. 43 – Rapporti interni al Corpo
- Art. 44 – Comportamento in pubblico
- Art. 45 – Saluto

TITOLO VIII – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 46 – Norme disciplinari
- Art. 47 – Accertamenti sanitari
- Art. 48 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 49 – Rinvio alla disciplina prevista per il personale del comune

TITOLO I – ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 - Corpo di Polizia Municipale

1. Il Corpo di polizia locale del Comune si incardina nella struttura organizzativa del Comune, così come individuata nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Fanno parte del Corpo solo coloro che rivestono le figure professionali di cui al titolo II.
3. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento delle funzioni affidate al Corpo di polizia locale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 7.3.1986 n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.

Art. 2 - Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale del Comune svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.
In particolare:
 - espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
 - esercitano le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale.
 - concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell'amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti istituzionali;
 - collaborano con le forze di polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del sindaco o dell'assessore da lui delegato;
 - effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine.
 - concorrono all'effettuazione delle attività di educazione stradale.
 - collaborano allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti di interesse sia viabilistici sia della disciplina del traffico urbano.

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 3 - Organico del Corpo

1. L'organico del corpo è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65, e delle leggi regionali in materia di polizia locale.

Art. 4 - Articolazione del Corpo

Al fine di realizzare la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa la struttura organizzativa del corpo, in relazione all'omogeneità delle funzioni e dei servizi di polizia locale attribuiti, si articola in:

- servizi
- uffici

L'istituzione e la modifica degli uffici, nell'ambito del servizio – stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è attuata dal Comandante.

Art. 5 - Articolazione territoriale del Corpo

Al fine di assicurare un ottimale presidio del territorio ed il più omogeneo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di polizia locale, la struttura territoriale del Corpo si articola in:

- comando centrale;
- uffici decentrati del Vigile di Quartiere.

Art. 6 - Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale del comune sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le direttive impartite dai superiori
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.
4. In caso di assenza temporanea e, salvo diversa disposizione del Comandante, ogni superiore è sostituito dal sottoposto con posizione più elevata presente in servizio, appartenente al medesimo servizio o ufficio.
5. Qualora una squadra o pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli agenti, la direzione operativa della medesima compete all'agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.

6. Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo nel Corpo e nel medesimo profilo professionale. A parità di periodo l'anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso di accesso al posto e all'età.

Art. 7 - Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 65/86, all'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Leg.vo 267/2000, alle disposizioni di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990 n.241 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata
4. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare:
 - emanare gli ordini e le direttive;
 - vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
 - disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
 - determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, affinché si realizzi quanto indicato dall'art. 2 della legge regionale 17.5.1985, n. 43 e successive modificazioni;
 - mantenere i rapporti con la magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - rappresentare il Corpo di polizia locale del comune nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

Art. 8 - Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.
2. Al Vice Comandante competono le attribuzioni di cui all'art.9, oltre che la continua verifica dell'efficienza dei diversi servizi del corpo nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal

Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.

Art. 9 - Attribuzioni degli Ufficiali

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili, nei confronti del Comandante stesso, della direzione del servizio o della struttura cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito del servizio o struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:
 - curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni di servizio negli ambiti di competenza;
 - fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - curare la distribuzione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del Comandante;
 - studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili;
 - proporre encomi e provvedimenti disciplinari.
 - studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza, analizzare le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti utili;
 - coordinare e controllare l'esecuzione dei servizi interni ed esterni;
 - curare che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllare il comportamento in servizio del personale subordinato;
 - espletare ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.
 - curare la diffusione agli agenti delle direttive impartite dal Comandante o dal Vice Comandante.

Art. 10 - Compiti degli Agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.
2. Essi prestano servizio come appiedati, o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

Art. 11 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art.5 della legge quadro 65/86, esercitano anche:
 - funzioni di polizia giudiziaria (ufficiali e/o agenti di PG a norma delle attribuzioni conferite loro dalle leggi e regolamenti);
 - funzioni di polizia stradale;
 - funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65.

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.12 - Modalità di accesso al Corpo

1. I requisiti per l'accesso a qualsiasi posto di organico del Corpo di polizia locale sono indicati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso, modalità concorsuali e dotazione organica.
2. inoltre:
 - a) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere secondo quanto determinato con deliberazione del Consiglio regionale 29 novembre 1994 n.V/1265;
 - b) possesso della patente di guida di categoria da determinarsi in sede di deliberazione di indizione di concorso.
 - c) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art.5, legge 7 marzo 1986 n.65;
 - d) dichiarazione di disponibilità al porto e all'eventuale uso dell'arma.

Art.13 - Formazione di base per Agenti

1. I vincitori dei concorsi per posti di agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base, ai sensi delle leggi regionali in materia di polizia locale.
2. Il corso è completato, successivamente, da un periodo di addestramento nei servizi operativi del corpo della durata non inferiore ad un mese, con affiancamento ad agente di congrua anzianità.
3. Per gli agenti assunti con contratto di formazione lavoro relativamente alla formazione, trovano applicazione le specifiche disposizioni regionali in materia.

Art.14 - Qualificazione professionale per Ufficiale

1. I vincitori di concorsi per posti di Ufficiale sono tenuti, a norma delle leggi regionali in materia di polizia locale, a frequentare, specifici corsi di qualificazione professionale.

Art.15 - Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della legge 7.3.1986, n. 65 e delle leggi regionali in materia di polizia locale.

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art.16 - Uniforme di servizio

1. L'amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 22 per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia, in attuazione delle leggi regionali in materia di polizia locale e dell'art. 6 della legge 7.3.1986, n° 65.
3. La "tabella vestiario" determina le quantità ed i periodi delle forniture.
4. Le modalità con cui i capi delle uniformi assegnate e gli accessori devono essere indossati sono disposte dal Comandante.
5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, è previsto l'uso dell'alta uniforme.
6. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art.17 - Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.
2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono forniti dall'amministrazione.
3. Sull'uniforme, previa comunicazione al Comando, possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso e le norme in materia. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 18- Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M. 4.3.1987 n. 145.
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.
3. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'armamento durante il corso iniziale di formazione professionale e successivi aggiornamenti.
4. Gli appartenenti al Corpo compiono, di norma semestralmente, l'esercitazione di tiro al poligono ai sensi di legge.
5. L'armamento deve essere sempre tenuto dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine sono compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.
6. l'arma deve essere custodita a norma di legge e non deve quindi essere lasciata incustodita, per nessun motivo, collocandola per esempio in armadietti, uffici o altri luoghi non consoni.

7. quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione.

Art.19 - Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di polizia locale.
2. Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnate in dotazione agli uffici o ai singoli appartenenti. Il consegnatario, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Gli operatori della Polizia Locale, con qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela previsti dalla normativa nazionale e regionale di polizia locale.

Art.20 - Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio, previa disposizione del Comandante, è svolta in abito civile solo in momenti specifici ed eccezionali in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno o quando la natura del servizio richiede di indossare abiti civili.

Art.21 - Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, 4° comma del D.M. 4.3.1987, n. 145.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art.22 - Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 2, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate.

Art.23 - Servizi appiedati

1. Per il perseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 2, i servizi di Polizia Locale sono svolti in forma appiedata. Ove necessario o opportuno, detti servizi vengono svolti anche con l'utilizzo di un velocipede.
2. I servizi appiedati sono destinati prevalentemente alla regolazione del traffico nella fase dinamica e statica, alla rilevazione delle infrazioni e degli incidenti. In particolare le attività si distinguono come segue:
 - a. servizio di prossimità all'interno di un quartiere definito;
 - b. regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
 - c. presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - d. servizio alle scuole per l'entrata e l'uscita degli alunni.
 - e. servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art.24 - Servizio a bordo di veicoli.

1. Ai fini di garantire l'immediatezza degli interventi i servizi appiedati sono integrati con servizi su veicoli.
2. Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.
3. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. Ai servizi motomontati sono assegnati gli Agenti in possesso di particolari attitudini e requisiti stabiliti e accertati dal Comando.

Art.25 - Collegamento dei servizi

1. I servizi esterni devono essere collegati al Comando con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione.
2. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.
3. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

Art.26 - Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio o con altri apparati di comunicazione in dotazione, con il Comando e sono allertati per tutti i servizi di emergenza.
2. Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dal Comando, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

Art. 27 – Centrale Operativa

1. La Centrale operativa del Comando riceve le segnalazioni rivolte alla polizia locale e le distribuisce ai competenti uffici o servizi esterni al Corpo assicurando e/o sollecitando gli interventi del caso. Essa funziona in continuità per tutto l'orario di servizio durante il quale mantiene il collegamento con i servizi esterni.
2. I compiti della Centrale Operativa sono:
 - a) gestire la mobilitazione dei servizi di pronto intervento del Corpo;
 - b) coordinare i servizi stradali e d'ordine in occasione di manifestazioni esterne e con simili avvenimenti;
 - c) gestire le forze del Corpo nelle situazioni di emergenza e di straordinaria mobilitazione;

Art. 28 - Servizi interni

1. i servizi interni comprendono compiti d'istituto ed attività di supporto.
2. a tali servizi si provvede di norma con personale appartenente al Corpo ma si può ricorrere anche all'apporto di personale di altra area professionale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art.29 - Obbligo di intervento e di rapporto

1. Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio. Nei casi in cui non sia sufficiente il suo personale intervento, l'addetto deve richiedere quello del competente servizio, a cui si fa prioritario riferimento per l'esecuzione dell'intervento.
4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
5. Anche al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 32, gli addetti in servizio esterno di viabilità e pronto intervento, forniscono i dati necessari per la rilevazione degli interventi effettuati.

Art.30 - Ordine di servizio

1. E' istituito presso il Comando un foglio di servizio dal quale si evince la turnazione di tutti gli appartenenti al Corpo. Lo stesso deve essere pubblicato, mediante affissione all'albo di settore, almeno tre giorni prima dello scadere del precedente.
2. Il Comandante dispone l'ordine di servizio giornaliero, indicando per ciascun dipendente posto di lavoro e modalità di massima per l'espletamento del servizio.
3. Disposizioni particolari o programmi di lavoro possono essere assegnate, oltre che con l'ordine di servizio, anche in forma scritta annotata o allegata sul foglio stesso, ovvero impartite verbalmente.
4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio all'inizio del turno e ricevono istruzioni per lo svolgimento dello stesso dai responsabili del turno.
5. Nello svolgimento del servizio gli appartenenti al corpo devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale, sia per il servizio specifico.

Art.31 - Servizi di appartenenti al corpo presso settori del Comune

1. L'assegnazione di appartenenti al Corpo presso altri settori del Comune può avvenire in conformità alle disposizioni e agli accordi che disciplinano le modalità interne di organizzazione del personale, fermo restando la disciplina di cui all'art.4 – punto 2) della legge 7 marzo 1986 n.65.

Art.32 – Servizi resi a privati

1 - Il Comando di polizia locale è autorizzato, previa specifica determinazione dell'Amministrazione che stabilisce anche l'entità dei rimborsi dovuti, ad effettuare servizi per conto e su richiesta di Enti e di cittadini, purché tali servizi siano derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

2- Il personale impiegato nei servizi privati deve essere volontario. La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla Cassa Comunale.

Art.33 - Efficacia dei servizi del Corpo

1. Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dei risultati ottenuti dai servizi e della loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art.22, così da individuare l'efficienza globale della struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art.34 - Assegnazione ed impiego del personale

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento del Comandante, anche in base agli obiettivi dell'amministrazione ed in conformità alle norme che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale.

Art.35 - Guida dei veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art.24, il Comandante affida agli appartenenti alla Polizia Locale, muniti del titolo abilitativo previsto dal Codice della Strada, la guida dei veicoli in dotazione al corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art.36 - Prolungamento del servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario, nei seguenti casi:
 - al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.
 -

Art.37 - Mobilitazione del personale

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata od emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la reperibilità nelle ore libere, che viene retribuita come prevista dal contratto o dagli accordi in materia.
2. Per tali fattispecie il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art.38 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo

1. I turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo, in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, sono attuati in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto e come previsto dagli accordi nazionali e locali di comparto.

Art.39 - Missioni esterne al territorio comunale

1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:
 - per soli fini di collegamento e rappresentanza;
 - per rinforzare altri corpi o servizi in occasioni particolari o eccezionali, purchè esistano appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate;
 - per rinforzare corpi o servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati.
 - Per adempiere ad incarichi assunti in forza di convenzione tra comuni
2. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dal Comune.
3. Negli altri casi, i rapporti economici fra enti o autorità e personale all'uopo autorizzato sono definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

Art.40 - Norme generali: doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo i propri compiti secondo le finalità dei servizi indicate nell'art.24.

Art.41 - Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art.22.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel regolamento o "tabella vestiario", ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.
3. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art.42 - Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio puntualmente all'ora fissata, per poi presentarsi all' Ufficiale responsabile del servizio con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritto.
2. Nei servizi a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere autorizzazione per abbandonare il posto.

Art.43 - Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

Art.44 - Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto.

4. L'appartenente al Corpo deve fornire, quando richiesto, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
5. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non intrattenersi in futili occupazioni. E' fatto divieto inoltre di assumere bevande alcoliche o superalcoliche, nonché di fumare.
6. Deve inoltre astenersi dall'impegnarsi in telefonate personali ancorché effettuate con proprio telefono cellulare ovvero fare uso di apparecchi per l'ascolto di trasmissioni radio, ascolto di registrazioni musicali o altro che possa distrarre dal servizio.

Art.45 - Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo e quello verso i cittadini, le istituzioni e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Per il personale in uniforme, il saluto si effettua militarmente, eccetto che nei luoghi ove non è previsto l'uso del copricapo.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico ed alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art.46 - Norme disciplinari

1. La violazione delle norme del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare.
2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista per il restante personale del comune, nonché da norme contrattuali.

Art.47 - Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea e parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata.
2. In casi di infermità fisica irreversibile e permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.
3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, e che rendano comunque incondizionatamente inidonei al servizio nel Corpo, si applica la mobilità prevista per il restante personale del comune.

Art.48 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - compiacimento ed elogio scritto dal Comandante
 - encomio del Sindaco
 - encomio solenne della Giunta Comunale

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.49 - Rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica agli appartenenti al corpo la normativa vigente per il restante personale del Comune.

UNIFORME INVERNALE ESTIVA

cod.	Descrizione	Quantità	
1.	GIACCA A VENTO MULTIUSO		a consumo
2.	COPRIPANTALONE		a consumo
3.	GILET ALTA VISIBILITA'		a consumo
4.	SCARPONCINO GORE-TEX		a consumo
5.	SCARPA INVERNALE (AEMME)	1	1 anno
6.	SCARPA ESTIVA (AEMME)	1	1 anno
7.	STIVALE PELLE MOTOCICLISTA		a consumo
8.	BERRETTO GORE-TEX		a consumo
9.	BERRETTO MOTOCICLISTA		a consumo
10.	FODERINA BERRETTO RIFRANGENTE		a consumo
11.	FODERINA BERRETTO COTONE		a consumo
12.	GUANTI COTONE		a consumo
13.	GUANTI LANA		a consumo
14.	GUANTI PELLE		a consumo
15.	SCIARPA LANA		a consumo
16.	GIACCA INVERNALE	1	2 anni
17.	GIACCA ESTIVA	1	2 anni
18.	PANTALONE INVERNALE	2	1 anno
19.	PANTALONE INVERNALE MOTOCICLISTA	1	1 anno
20.	PANTALONE INVERNALE DONNA	2	1 anno
21.	PANTALONE ESTIVO	2	1 anno
22.	PANTALONE ESTIVO MOTOCICLISTA	1	1 anno
23.	PANTALONE ESTIVO DONNA	2	1 anno
24.	GONNA ESTIVA	1	1 anno
25.	CAMICIA MANICA LUNGA	2	1 anno
26.	CAMICIA MANICA CORTA	2	1 anno
27.	COLLANTS	18	1 anno
28.	CRAVATTA	1	2 anni
29.	CALZE INVERNALI	6	1 anno
30.	CALZE ESTIVE	6	1 anno
31.	MAGLIONE V BLU CON INSERTI		a consumo
32.	MAGLIONE GIROCOLLO		a consumo
33.	GILET LANA	1	2 anni
34.	BORSELLO BIANCO		a consumo
35.	CINTURA CANAPA		a consumo
36.	CINTURONE		a consumo
37.	FONDINA		a consumo
38.	PORTA CARICATORE		a consumo
39.	PORTA MANETTE		a consumo
40.	ALAMARI E FREGI INV./EST.		a consumo
41.	FREGIO CAPPELLO		a consumo
42.	PLACCA MATRICOLARE		a consumo
43.	FISCHIETTO CON CATENELLA		a consumo
44.	PORTA TESSERINO DI SERVIZIO		a consumo

ALTA UNIFORME INVERNALE ESTIVA

cod.	Descrizione	
1.	CORDELLINA G.U.	a consumo
2.	GIACCA ESTIVA G.U.	a consumo
3.	GIACCA INVERNALE G.U.	a consumo
4.	PANTALONE ESTIVO G.U.	a consumo
5.	PANTALONE INVERNALE G.U.	a consumo
6.	MANTELLA G.U.	a consumo
7.	CAMICIA BIANCA MANICA LUNGA G.U.	a consumo